SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 ottobre 1991, n. 315.

Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In occasione del VI centenario della fondazione dell'Università di Ferrara è concesso al predetto Ateneo un contributo di 3 miliardi di lire per il 1992.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è devoluto per:

a) il recupero, il restauro, il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dall'Ateneo;

b) la conservazione e il restauro di edifici di interesse storico ed artistico di proprietà dell'Università.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per il 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Fondo per lo sviluppo economico e sociale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 79):

Presentato dal sen. VECCHI ed altri il 3 luglio 1987.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 9 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 28 aprile 1988; 9 maggio 1990; 13 febbraio 1991; 5 marzo 1991.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 19 marzo 1991.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 21 marzo 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5571):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 23 aprile 1991, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VII commissione il 3 luglio 1991 e approvato il 19 settembre 1991.

91G0359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1991.

Proroga del termine per l'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto concernente la diga di Vetto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui al citato art. 6 della legge n. 349 del 1986;

Considerato che in data 27 agosto 1991 scade il termine di novanta giorni per la pronuncia di compatibilità ambientale concernente la realizzazione della diga di Vetto;

Ritenuta la necessità di prorogare tale termine, al fine di valutare le istanze, le osservazioni ed i pareri già acquisiti ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la nota in data 20 giugno 1991 presentata dalla regione Emilia-Romagna, con la quale viene formalmente richiesta la suddetta proroga, attesa la particolare rilevanza dell'opera in questione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine di novanta giorni di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è prorogato, in relazione al giudizio di compatibilità ambientale concernente il progetto per la realizzazione della diga di Vetto, di sessanta giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1991

COSSIGA

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

ANDREOTTI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1991
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 341

91A4420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1991.

Proroga del termine per l'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto concernente la diga di Castrola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della citata legge n. 349 del 1986;

Considerato che in data 12 settembre 1991 scade il termine di novanta giorni per la pronuncia di compatibilità ambientale concernente la realizzazione della diga di Castrola;

Ritenuta la necessità di prorogare tale termine, al fine di consentire che gli approfondimenti istruttori, anche attraverso la partecipazione dei soggetti interessati, e il deposito di memorie non avvenga in periodo di sospensione feriale dell'attività forense, attesa la particolare situazione ambientale e la rilevanza dell'opera;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine di novanta giorni di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è prorogato, in relazione al giudizio di compatibilità ambientale concernente il progetto per la realizzazione della diga di Castrola, di sessanta giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

ANDREOTTI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1991
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 340

91A4421

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1991.

Ripartizione tra le regioni Abruzzo, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise e Campania dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, recante programmazione triennale per la tutela dell'ambiente, relativamente agli anni 1989-90.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 305/89, giusta il quale il programma ripartisce per ambiti regionali e, ai fini del risanamento idrico, per bacino idrografico, finalizzandole a dette priorità, le risorse statali disponibili;

Visto altresì l'art. 8, comma 2, della ripetuta legge n. 305/89, che, ad anticipazione dei piani di risanamento, prevede la ripartizione delle risorse disponibili tra i bacini dell'Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno;

Viste le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991, concernenti l'approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Considerato che il citato programma triennale, sezione 4, cap. 2, punto 2, prevede, quale prima fase di attuazione, l'utilizzazione congiunta delle risorse di competenza del biennio 1989-90;

Vista in particolare la sezione 4, cap. 4, del citato programma triennale, concernente la ripartizione delle risorse per regioni e per bacini idrografici;

Viste la tabella 4.*A-B*, che riporta la ripartizione per bacini idrografici delle risorse del programma DEAC e la tabella 5, che riporta la ripartizione delle risorse del programma DEAC per leggi e per bacini;

Vista inoltre la nota n. 8 della menzionata tabella 5, giusta la quale la somma di lire 10,8 miliardi è utilizzata dal Ministero dell'ambiente per l'elaborazione di piani e programmi concernenti il programma DEAC;

Considerato che le risorse disponibili per gli anni 1989 e 1990 relative all'art. 8, comma 2, della legge n. 305/89, giusta il combinato disposto delle leggi n. 407/89 (Finanziaria 1990) e n. 409/89 (Bilancio 1990), sono state rideterminate rispettivamente in lire 15 miliardi per l'anno 1989 e in lire 130 miliardi per l'anno 1990, per complessive lire 145 miliardi;

Considerato che si deve portare il citato importo di lire 10,8 miliardi in detrazione all'importo da ripartire di lire 145 miliardi, per cui residua, per gli anni 1989-90, la somma di lire 134,2 miliardi;

Vista la ripetuta tabella 5 del programma triennale, che attribuisce l'importo di lire 4 miliardi al bacino sperimentale del fiume Serchio;

Viste le intese di programma concluse, ai sensi dell'art. 4 della ripetuta legge n. 305/89, con le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Molise, i cui territori ricadono nei bacini del versante tirrenico, con le quali è stata concordata la ripartizione di rispettiva competenza delle risorse 1989-90 di cui all'art. 8, comma 2, sopra indicato;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania n. 073 del 9 luglio 1991, contenente l'utilizzazione della somma di lire 18,8 miliardi attribuiti alla regione per gli interventi di cui all'art. 8 della legge n. 305/89;

Vista inoltre la nota n. 211/PE del 23 settembre 1991 della regione Abruzzo, contenente l'utilizzazione della somma di lire 6,1 miliardi attribuiti alla regione per gli interventi di cui al ripetuto art. 8 della legge n. 305/89;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 134,2 miliardi, di cui all'art. 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, relativa agli anni 1989-90, è così ripartita tra le regioni Abruzzo, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise e Campania:

(risorse assegnate in miliardi)

Regione / Bacino	Arno	Tevere	Liri Garig.	Volturno	Serchio	Totale
Abruzzo	—	1,00	4,00	1,10	—	6,10
Toscana	43,10	2,00	—	—	4,00	49,10
Umbria	0,90	14,00	—	—	-	14,90
Marche	-	0,80	—	-	--	0,80
Lazio	—	26,20	16,00	0,20	—	42,40
Molise	—	—	—	2,10	—	2,10
Campania	--	—	0,70	18,10	—	18,80
Totale assegnato	44,00	44,00	20,70	21,50	4,00	134,20

Roma, 28 settembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

91A4422

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di magistero in data 7 giugno 1990, dal consiglio di amministrazione in data 23 ottobre 1990 e dal senato accademico in data 29 ottobre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 maggio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 153 a 160, relativi alla scuola di perfezionamento in geografia, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 161 a 166, relativi alla scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne, sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 31 luglio 1991

Il rettore

91A4391

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 312 dell'11 aprile 1953;

Viste le direttive CEE n. 85/432 ed in particolare l'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 e le tabelle XXVII e XXVII-*bis* allegate;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Vista la delibera adottata dal consiglio di facoltà di farmacia nella seduta del 21 gennaio 1991;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 giugno 1991;

Vista la delibera adottata dal consiglio della facoltà di farmacia nella seduta del 4 luglio 1991;

Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 9 luglio 1991;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24 luglio 1991;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli dal 62 al 69 relativi alla facoltà di farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione.

Art. 62. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. I titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 63. — La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo semestrale di tirocinio pratico pre-laurea.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Art. 64. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica *(a);*
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale *(b);*
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) *(c);*
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologica *(d);*
13) patologia generale *(e);*
14) farmacologia e farmacognosia I *(f);*
15) chimica farmaceutica e tossicologica I;
16) analisi dei medicinali II;
17) farmacologia e farmacognosia II *(g);*
18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
19) analisi dei medicinali III;
20) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I;
21) disciplina fondamentale di orientamento;
22) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II;
23) farmacologia e farmacognosia III *(h);*
24) igiene (semestrale) *(i);*
25) discipline complementri (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Gli insegnamenti di analisi dei medicinali I, II e III e gli insegnamenti di tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I e II prevedono un congruo numero di esercitazioni pratiche individuali in laboratorio.

(a) Con elementi di statistica ed informatica.
(b) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.
(c) Per la facoltà di farmacia.
(d) Biochimica generale ed applicata (medica).
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacognosia.
(g) Farmacologia e farmacoterapia.
(h) Tossicologia.
(i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

Gli orientamenti previsti sono:

1) *Biochimico clinico:*

biochimica applicata (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi biochimico-cliniche;

analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;

applicazione degli isotopi;

chimica analitica clinica;

ematologia;

enzimologia;

immunochimica;

metologia biochimica.

2) *Chimico tossicologico:*

complementi di chimica tossicologica (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi chimico-tossicologica;

analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;

microchimica;

radiochimica;

tossicologia degli alimenti e dell'ambiente.

3) *Cosmetologico:*

chimica dei prodotti cosmetici (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi dei prodotti cosmetici;

chimica degli olii essenziali;

elementi di dermatologia;

fisiologia e biochimica della cute;

fitocosmesi;

tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici;

tossicologia dei prodotti cosmetici.

4) *Farmaceutico:*

complementi di chimica farmaceutica (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

basi molecolari dell'attività dei farmaci;

chimica bioinorganica;

chimica dei recettori;

chimica delle sostanze organiche naturali;

farmacia veterinaria;

farmaci chemioterapici;

fitofarmacia;

progettazione e sintesi di farmaci;

radiofarmaci;

stereochimica farmaceutica.

5) *Farmacologico:*

farmacologia applicata (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

chemioterapia;

chimica dei recettori;

farmacocinetica;

farmacocinetica e metabolismo dei farmaci;

farmacologia molecolare;

idrologia medica;

immunofarmacologia;

saggi e dosaggi farmacologici;

tossicologia cellulare.

6) *Fisiologico nutrizionale:*

fisiologia generale II (vita di relazione); (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

biochimica della nutrizione;

chimica bromatologica;

chimica dei prodotti dietetici;

dietofarmacia;

endocrinologia generale;

fisiologia cellulare;

idrologia chimica;

igiene degli alimenti;

neurobiologia;

scienza dell'alimentazione.

7) *Officinale:*

tecnologia farmaceutica (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

documentazione e informazione scientifica;

fitofarmacia;

legislazione e amministrazione farmaceutica;

normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;

organizzazione ed amministrazione dell'azienda farmaceutica;

preformulazione e formulazione farmaceutiche;

storia della farmacia.

8) *Sanitario farmaceutico:*

educazione sanitaria (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi chimica degli alimenti;

documentazione e informazione scientifica;

farmacia clinica;

farmacovigilanza;

fisica sanitaria;

idrologia;

microbiologia applicata;

monitoraggio dei farmaci;

preformulazione e formulazione farmaceutiche;

saggi e dosaggi farmacologici;

tossicologia applicata;

normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti.

Art. 65. — Ogni anno accademico il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea delibera sull'attivazione di uno o più orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno, ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento.

Art. 66. — Al fine di conseguire il migliore risultato della attività didattica, il consiglio di facoltà, su parere espresso dal consiglio di corso di laurea, definisce il piano degli studi per quanto attiene le propedeuticità delle discipline e dei relativi esami.

Lo studente, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge n. 3011/70, n. 924, può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studio proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal nuovo ordinamento del corso di laurea.

Inoltre, sempre in ragione delle esigenze didattiche, gli stessi consigli possono promuovere corsi intensivi, organizzati in due cicli distinti e con esami finali di profitto espletabili nel corso dell'anno accademico di iscrizione.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti e relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel manifesto degli studi, pubblicato annualmente, sono elencati gli orientamenti ed i corsi opzionali, attivati, nonché le propedeuticità di insegnamento e di esame.

Art. 67. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento prescelto, ed avere effettuato il tirocinio pratico.

Lo studente deve inoltre dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di una eventuale seconda lingua straniera, in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea.

Tali conoscenze verranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno di corso, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

Art. 68. — Il tirocinio pratico sperimentale di sei mesi, da compiersi durante il quarto o quinto anno, deve avvenire presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso. Il compimento del semestre di pratica professionale deve risultare da un attestato del titolare o del direttore della farmacia all'uopo frequentata.

Art. 69. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa, su argomento concordato con un docente della facoltà in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente.

Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza, per almeno un anno accademico, di un laboratorio scientifico preferibilmente appartenente alla facoltà.

Art. 70. — La durata del corso degli studi per la laurea in «chimica e tecnologia farmaceutiche» è di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a trenta e non superiore a trentadue.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio.

È previsto un periodo di tirocinio pratico dopo la laurea.

Art. 71. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia generale *(a)*;
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica *(c)*;
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;

(a) Corso integrato: discipline: 1) biologia animale; 2) biologia vegetale.

(b) Per la facoltà di farmacia.

(c) Biochimica generale ed applicata (medica).

(d) Farmacognosia.

16) biochimica applicata;

17) analisi dei farmaci I;

18) chimica farmaceutica e tossicologica I;

19) patologia generale (semestrale) *(e)*;

20) chimica degli alimenti (semestrale);

21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;

22) chimica farmaceutica e tossicologica II;

23) analisi dei farmaci II;

24) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche;

25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;

26) disciplina fondamentale di orientamento;

27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;

28) chimica farmaceutica applicata;

29) impianti dell'industria farmaceutica;

30) discipline complementari (semestrale) di orientamento: esame integrato.

Gli insegnamenti di analisi dei medicinali, analisi dei farmaci I e II, di laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci, di tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche, prevedono un congruo numero di esercitazioni pratiche individuali in laboratorio.

Triennio propedeutico: esami 1-19.

Gli orientamenti previsti sono:

1) *Analitico farmaceutico:*

analisi chimica farmaceutica strumentale (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi biochimico-cliniche;

analisi chimico-tossicologica;

analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;

analisi di principi attivi in matrici complesse;

applicazione degli isotopi;

biometria e statistica;

chemioterapia;

chimica analitica clinica;

idrologia;

metodologia speciale in analisi farmaceutica;

microchimica.

2) *Biotecnologico:*

biologia molecolare (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

applicazione degli isotopi;

biotecnologie farmaceutiche;

chimica biofarmaceutica;

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

chimica fisica biologica;

enzimologia;

metodologia biochimica;

microbiologia applicata;

stereochimica farmaceutica.

3) *Chimico tossicologico ambientale:*

chimica tossicologica (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi chimico-tossicologica;

analisi di principi attivi in matrici complesse;

biometria e statistica;

chimica tossicologica industriale;

igiene ambientale;

metodologie avanzate in chimica farmaceutica;

metodologie speciali in analisi farmaceutica;

tossicologia applicata;

tossicologia degli alimenti e dell'ambiente;

tossicologia e controllo inquinamenti;

tossicologia industriale.

4) *Chimica tecnologico-alimentare:*

chimica e tecnologia dei prodotti dietetici (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi chimica degli alimenti;

chimica bromatologica;

chimica delle sostanze organiche naturali;

idrologia;

igiene degli alimenti;

scienza dell'alimentazione;

tossicologia degli alimenti e dell'ambiente

5) *Fitofarmaceutico e fitoiatrico:*

botanica farmaceutica applicata (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

biotecnologia delle piante officinali;

chimica degli olii essenziali;

chimica dei prodotti fitoiatrici;

chimica delle sostanze organiche naturali;

fitochimica;

fitofarmacia;

fitoterapia.

6) *Industriale:*

chimica farmaceutica industriale (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

biochimica industriale;

brevettistica farmaceutica;

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

(e) Con elementi di terminologia medica.

(f) Farmacologia e farmacoterapia.

(g) Tossicologia.

chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici;
chimica tossicologica industriale;
controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
impianti e macchinari farmaceutici;
impianti per laboratorio galenici;
microbiologia industriale farmaceutica;
progettazione e sintesi di farmaci;
sintesi speciali organiche;
tossicologia industriale.

7) *Scienze e sviluppo del farmaco:*
chimica farmaceutica e tossicologica III (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:
base molecolari dell'attività dei farmaci;
brevettistica farmaceutica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei recettori;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
chimica fisica biologica;
chimica organica superiore;
farmaci chemioterapici;
farmacocinetica;
farmacologia molecolare;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica;
progettazione e sintesi di farmaci;
sintesi speciali organiche;
stereochimica farmaceutica;
strutturistica chimica.

8) *Tecnologico farmaceutico:*
tecnologia, socieconomia e legislazione farmaceutiche II (insegnamento fondamentale annuale).

Discipline semestrali a scelta dello studente:
chimica degli olii essenziali;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici;
chimica fisica delle forme farmaceutiche;
controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
impianti e macchinari farmaceutici;
normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
polimeri di interesse farmaceutico;
preformulazione e formulazione farmaceutiche;
veicolazione e direzionamento dei farmaci.

Art. 72. — Ogni anno accademico il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, delibera sull'attivazione di uno o più orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'ordinamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno, ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento.

Art. 73. — Al fine di conseguire il migliore risultato dall'attività didattica, il consiglio di facoltà, su parere espresso dal consiglio di corso di laurea, definisce il piano degli studi per quanto attiene le propedeuticità delle discipline e dei relativi esami.

Lo studente, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studio proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi dal nuovo ordinamento del corso di laurea.

Inoltre, sempre in ragione delle esigenze didattiche, gli stessi consigli possono promuovere corsi intensivi, organizzati in due cicli distinti e con esami finali di profitto espletabili nel corso dell'anno accademico di iscrizione.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti e relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel manifesto degli studi, pubblicato annualmente, sono elencati gli orientamenti ed i corsi opzionali attivati, nonché le propedeuticità di insegnamenti e di esame.

Art. 74. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto. Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di una eventuale seconda lingua straniera, in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. Tali conoscenze verranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

Art. 75. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente. Lo studente deve iniziare l'attività di tesi successivamente al terzo anno di corso frequentando per almeno un anno accademico un laboratorio scientifico preferibilmente afferente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi viene effettuato dopo la laurea e può aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso. Può essere svolto per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso una industria farmaceutica autorizzata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 luglio 1991

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

91A4380

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 6 agosto 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 giugno 1991, favorevole al cambio di denominazione dell'insegnamento di fitobiologia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico:

All'art. 89 (biennio di applicazione) nell'elenco degli insegnamenti non obbligatori della tab. XXV del corso di laurea in scienze biologiche, della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la disciplina n. 64 fitobiologia, cambia denominazione in n. 64 fotobiologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 6 agosto 1991

Il rettore: BERLINGUER

91A4392

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 9 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 317 è eliminato e sostituito dai seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in odontostomatologia, con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 317. — È istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza dell'odontoiatria e della stomatologia ed è finalizzata al conseguimento, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia, di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.

Art. 318. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 319. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 320. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 321. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;

b) area chirurgica;

c) area stomatologica;

d) area specialistica odontoiatrica.

Art. 322. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:

farmacologia;

anestesiologia e rianimazione;

dermatologia;

medicina legale;

embriologia (dento-maxillo-facciale).

b) Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

c) Area stomatologica:

odontostomatologia preventiva;

patologia oro-maxillo-facciale;

radiologia odontostomatologica;

parodontologia;

clinica odontostomatologica.

d) Area specialistica odontoiatrica:

materiali dentali;

odontotecnica;

odontoiatria infantile;

endodonzia;

clinica protesica;

ortognatodonzia;

odontoiatria conservativa.

Art. 323. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (ore 70):

farmacologia	ore	20
anestesiologia e rianimazione	»	20
dermatologia	»	10
embriologia (dento-maxillo-facciale)	»	20

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	»	50

Area stomatologica (ore 80):

patologia oro-maxillo-facciale	»	50
clinica odontostomatologica	»	30

Area specialistica odontoiatrica (ore 200):

materiali dentali	»	50
odontotecnica	»	50
odontoiatria conservativa	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	ore	50

Area stomatologica (ore 100):

odontostomatologia preventiva	»	20
radiologia odontostomatologica	»	30
parodontologia	»	50

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

odontoiatria infantile	»	50
clinica protesica	»	70
ortognatodonzia	»	50
odontoiatria conservativa	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area medica (ore 20):

medicina legale	ore	20

Area chirurgica (ore 30):

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative	»	30

Area stomatologica (ore 100):

parodontologia	»	30
clinica odontostomatologica	»	70

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

endodonzia	ore	50
clinica protesica	»	100
ortognatodonzia	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 324. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

odontoiatria conservativa;
odontoiatria infantile;
endodonzia;
protesi;
ortognatodonzia;
paradontologia;
chirurgia orale;
estrazioni;
degenza;
radiologia odontostomatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 9 settembre 1991

Il rettore: DOZZA

91A4393

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 2 agosto 1991.

Modificazioni all'ordinamento dei servizi del C.N.R. (Provvedimento n. 11698).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi reso esecutivo con proprio decreto n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 11663 in data 3 luglio 1991;

Viste le deliberazioni della giunta amministrativa n. 843 e n. 844 in data 17 ottobre 1990, del consiglio di presidenza n. 863 e n. 864 in data 18 ottobre 1990 e dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione n. 573.29.S2 in data 19 ottobre 1990 e n. 574.22.L in data 9 novembre 1990, concernenti modifiche agli articoli 5, 25 e 30 dell'ordinamento dei servizi;

Visto il telex n. EV/543 in data 6 maggio 1991 con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato che, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare in relazione alle modifiche di cui trattasi;

Ravvisata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Gli articoli 5, 25 e 30 dell'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990 e successive modificazioni, sono modificati come di seguito indicato:

«Art. 5. — Le direzioni centrali, nonché i reparti e gli uffici in cui esse si articolano, e il centro elaborazioni dati e reti di comunicazione hanno sede in Roma.

Ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, con deliberazione della giunta amministrativa, adottata su proposta del direttore generale, sentito il dirigente generale, la sede degli uffici tecnici previsti nell'allegato 1A può essere stabilita in luogo diverso dalla sede centrale presso strutture dell'Ente già esistenti, ferma restando l'afferenza degli uffici predetti alle direzioni centrali alle quali essi afferiscono.

Nell'ambito dei reparti o degli uffici equiparati possono essere individuate sezioni, per lo svolgimento di compiti omogenei, con determinazione del direttore generale, su proposta del dirigente generale, sentito il parere del dirigente il reparto o l'ufficio cui afferisce la sezione.

Ad ogni sezione deve essere preposto un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima; dette sezioni possono essere distaccate, per particolari esigenze operative, presso sedi periferiche (o presso strutture dell'Ente già esistenti in Roma nel caso di uffici tecnici aventi sede fuori Roma), continuando organicamente a dipendere dal reparto od ufficio cui afferiscono.

Art. 25. — Le funzioni di direttore di istituti, centri e gruppi nazionali di ricerca sono affidate a personale appartenente alla decima qualifica funzionale, a personale di pari qualifica comandato presso il C.N.R. ai sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e a personale docente universitario, secondo le specifiche norme che ne disciplinano lo stato giuridico ed economico.

Le funzioni di direttore di istituto e centro possono essere affidate anche agli esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica acquisiti dal C.N.R. ai sensi della legge 29 aprile 1988, n. 143, nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico di direzione risulti determinante per l'attuazione dei progetti commissionati ai citati esperti.

Le funzioni di direttore di area di ricerca sono conferite a norma del secondo comma del precedente art. 24.

I direttori degli istituti, centri, gruppi nazionali di ricerca e aree di ricerca possono essere nominati funzionari delegati, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, per l'effettuazione di quelle spese riguardanti i predetti organismi per le quali non sia possibile provvedere direttamente da parte delle competenti strutture amministrative centrali.

Art. 30. — Il dirigente del reparto I della Direzione centrale affari generali esercita le funzioni previste dal primo comma dell'art. 7 del regolamento concernente il funzionamento degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche, dei comitati nazionali di consulenza e dell'assemblea plenaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1967 e modificato con deliberazione del consiglio di presidenza n. 468 dell'11 giugno 1987 approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 1989.

Il dirigente del reparto I della Direzione centrale attività scientifiche esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 18 dello stesso regolamento di cui al comma precedente.

Alle adunanze del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa assiste il dirigente generale preposto alla Direzione centrale affari generali.

Gli articoli 2 e 42 e relativo allegato *A* del regolamento del personale del C.N.R., reso esecutivo con decreto del presidente del C.N.R. n. 6241 del 7 luglio 1979, sono abrogati.

Le unità amministrative decentrate regionali ed interregionali sono soppresse. È conseguentemente abrogato l'allegato 1C dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. reso esecutivo con decreto del presidente del C.N.R. n. 6241 del 7 luglio 1979».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 2 agosto 1991

Il presidente: ROSSI BERNARDI

91A4414

CIRCOLARI

MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 3 ottobre 1991, n. 8549/M.

Disposizioni attuative della legge 19 luglio 1991, n. 216, concernente: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose».

La commissione per la gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti sociali, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 19 luglio 1991, n. 216, nella seduta del 3 ottobre 1991 ha determinato i criteri ed i requisiti per la ripartizione di contributi in favore di soggetti pubblici e privati che abbiano in corso o intendano avviare iniziative, progetti o servizi, volti a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione delle persone di età minore che vivono in condizioni di disagio.

A) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.

Possono richiedere contributi per la realizzazione di progetti ed interventi in favore di minori esposti a rischio di azioni criminose;

1) *Soggetti pubblici e privati* (comuni, province, consorzi di comuni e di province, comunità montane, enti, organizzazioni di volontariato, cooperative di solidarietà sociale) che abbiano già in corso iniziative e servizi per:

il sostegno alle famiglie con particolari difficoltà ove vivono minori a rischio o nelle quali occorre agevolare il loro reinserimento;

il sostegno di servizi sociali già in atto nei quartieri a rischio, gestiti direttamente dai comuni o in convenzione, nonché la realizzazione di attività di accoglienza diurna o serale, per tutto l'arco dell'anno, volta a facilitare sia l'assolvimento dell'obbligo scolastico sia la formazione culturale, sportiva, di animazione, ricreativa, ecc.;

l'accoglienza di minori che vivono in uno stato di trascuratezza e di pericolo.

2) *Soggetti pubblici* (comuni, consorzi di comuni e comunità montane) che indendono avviare nuove iniziative fra quelle indicate al precedente punto 1.

B) RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI.

Gli stanziamenti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 216 saranno destinati in prevalenza alle aree geografiche maggiormente colpite dal fenomeno dell'emarginazione e della criminalità minorile.

I fondi disponibili per il 1991 sono ripartiti per il 50% per il sostegno dei progetti di cui alla lettera *A)*, punto 1), il rimanente 50% per il sostegno dei progetti di cui alla lettera *A)*, punto 2), della presente circolare, fermo restando che, accertata la mancata utilizzazione dei fondi per uno dei due obiettivi sopra indicati, potrà comunque procedersi al finanziamento dei progetti ricompresi nell'altro obiettivo.

C) CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI.

1) *Contenuto e requisiti dei progetti.*

Le domande che potranno essere ammesse a contributo dovranno riguardare gli obiettivi indicati dall'art. 1,

lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge n. 216/1991. Per ciascuna di queste possibili tipologie di intervento si forniscono le seguenti indicazioni:

a) L'attività di accoglienza di minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare può essere svolta da servizi comunitari considerati idonei.

Esse devono:

avere dimensioni tali da garantire che ciascun minore sia seguito individualmente, nel pieno rispetto della sua personalità;

operare in stretto collegamento con il servizio sociale, con l'autorità scolastica o con l'autorità giudiziaria;

essere in grado di proporre al minore modelli validi, che ne sviluppino l'autonomia di giudizio e di iniziativa;

essere orientati verso il recupero del rapporto familiare attraverso il mantenimento dei contatti, il più possibile efficaci, tra minore, genitori e familiari;

valorizzare e ricercare il massimo collegamento sul territorio con enti pubblici.

b) Interventi a sostegno della famiglia.

Queste iniziative debbono essere volte ad affrontare e superare le difficoltà che hanno determinato le situazioni a rischio per le quali può essersi reso necessario l'allontanamento temporaneo del minore. Le stesse debbono costituire anche un sostegno a favore delle famiglie nelle quali continuano a permanere livelli di rischio interno o legato a fattori ambientali.

Gli interventi debbono preferibilmente:

essere realizzati nel rispetto dell'autonomia della famiglia;

tendere ad ottenere una collaborazione fattiva di tutti i membri della famiglia;

essere realizzati da persone che possano assicurare la continuità dell'intervento in modo da non vanificarne l'efficacia;

prevedere il sostegno di attività educative per il minore nell'ambito della famiglia;

prevedere, ove possibile, la collaborazione delle famiglie con quanti hanno la responsabilità degli interventi anche ai fini di rendere possibile una rete di solidarietà sul territorio;

mirare al pieno assolvimento dell'obbligo scolastico, facilitando il minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno scolastico ed il collegamento con centri ricreativi, sportivi e di socializzazione.

c) Interventi che realizzano centri di incontro e forme di presenza sociale nei quartieri.

Questi devono preferibilmente offrire ai minori oltreché occasione di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove proposte che sviluppino capacità creative e di lavoro, un interesse positivo per la realizzazione di un nuovo ambiente di vita, coinvolgendoli, per quanto possibile, in attività da essi stessi gestite anche con l'aiuto delle famiglie.

d) Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche, nei giorni e nelle ore non dedicati alle attività istituzionali, previo accordo con le competenti autorità scolastiche ed in base agli indirizzi del Ministro della pubblica istruzione.

Le iniziative dovranno essere preferibilmente realizzate sulla base di progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia e di autoorganizzazione del minore, evitando, peraltro, che la partecipazione sia imposta e che l'attività svolta sia valutata ai fini del rendimento scolastico.

Risulteranno preferiti interventi capaci di sviluppare attitudini emergenti dalla personalità del minore (musicali, artistiche, sportive, artigianali, ambientali, ecc.) e di creare nei minori interessi permanenti.

Riguardo all'utilizzazione delle strutture si fa riferimento alle istruzioni che saranno fornite con apposita circolare del Ministero della pubblica istruzione.

Su un piano più generale, saranno prese in particolare considerazione iniziative che abbiano le caratteristiche:

della sperimentalità (nelle quali siano previste modalità di verifica in vista di un'eventuale estensione in altre parti del territorio);

della concentrazione (secondo piani che interessino un bacino di utenza ove per la quantità di popolazione minorile coinvolta sia veramente cogente la necessità di interventi);

della integrazione (fra le varie tipologie delle iniziative sopra descritte);

della continuità dell'intervento.

Saranno ritenuti ancora particolarmente apprezzabili i progetti che prevedano:

un'armonizzazione con i progetti presentati in attuazione di piani regionali o subregionali socio-assistenziali e nell'ambito di interventi predisposti dagli enti locali;

un'armonizzazione con quelli di cui all'art. 4 della legge n. 216/1991.

2) *Destinazione dei contributi.*

Per la realizzazione delle iniziative previste dalla legge con specifico riferimento a quanto indicato dalle richiamate lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, i contributi finanziari saranno orientativamente destinati a coprire totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa:

adattamento di strutture esistenti;

acquisto di materiali, attrezzature e beni deperibili;

oneri per canoni di locazione ed assicurazione;

interventi volti a facilitare la partecipazione di minori ad una delle attività previste dalla lettera *a)*;

oneri destinati alla custodia e manutenzione di edifici ed attrezzature scolastiche.

Non sono ammesse a contributo le spese relative alla gestione del personale dipendente dall'ente gestore del progetto.

Sono invece ammissibili a contributo, esclusivamente come rimborso spese, gli oneri concernenti la partecipa-

zione di insegnanti, artigiani, artisti e professionisti che offrono la propria collaborazione volontaria conformemente ai principi previsti dalla legge n. 266/1991.

D) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Sulla base dei criteri e dei requisiti sopra illustrati, le domande di contributo dovranno essere presentate al Ministero dell'interno entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le necessarie indicazioni inerenti le modalità di formulazione delle domande, le procedure di presentazione, la documentazione da allegare, nonché gli aspetti amministrativo-contabili ed i controlli sui finanziamenti concessi, si fa rinvio alla circolare del Ministero dell'interno n. 2831/MR.32, pubblicata in pari data (in questa stessa pagina).

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

91A4458

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 3 ottobre 1991, n. 2831/MR.32.

Legge 19 luglio 1991, n. 216, concernente: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose». Piano contributi 1991.

Ai signori prefetti della Repubblica
Al signor commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al signor commissario del Governo per la provincia di Trento
Al signor presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Dipartimento per le riforme istituzionali e per i problemi regionali
Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile
Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio
Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego
Ai signori commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al signor commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia
Al signor commissario dello Stato nella regione siciliana
Al signor rappresentante del Governo nella regione Sardegna
Al signor presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1991 è stata pubblicata la legge in oggetto diretta a sostenere, con appositi finanziamenti, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione di minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

La situazione di grave allarme esistente in molte regioni per questa fascia di età, sempre più esposta sia alla devianza occasionale che all'impiego strumentale da parte della malavita, rende evidente la grande importanza della nuova legge nel quadro generale della prevenzione e della difesa sociale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari sociali, con circolare n. 8549/M in pari data ed unita in copia [allegato 1 (*)], ha indicato i soggetti destinatari dei contributi e ha illustrato i criteri per la ripartizione dei finanziamenti per il 1991, il contenuto ed i requisiti dei progetti nonché la destinazione dei contributi a sostegno delle iniziative previste dalla legge.

Ad integrazione di quanto illustrato nella circolare richiamata, questo Ministero fornisce di seguito più specifiche indicazioni operative per quanto concerne le procedure per accedere ai contributi e le relative modalità di gestione alle quali le SS.LL. dovranno attenersi.

1. MODALITÀ DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1.1. *Formulazione.*

Le domande vanno compilate utilizzando lo schema appositamente predisposto per fornire un esauriente profilo soggettivo del richiedente (allegato 2). Il modulo della domanda, corredato della documentazione ivi indicata in calce, sarà redatto e sottoscritto dall'attuale legale rappresentante dell'ente.

I certificati penali e dei carichi pendenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Si precisa inoltre che:

a) le sedi operative di associazione a carattere nazionale o locale dovranno formulare singole domande;

b) per le strutture di un'unica associazione operanti nella medesima provincia, la determinazione della misura del contributo sarà effettuata in forma complessiva.

1.2. *Presentazione.*

La necessità di corrispondere i contributi entro il più breve tempo possibile rende indispensabile accelerare al massimo i tempi di presentazione delle domande.

1.2.1. *Domande degli enti privati.*

le domande dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili. Le stesse dovranno essere presentate al comune territorialmente

(*) pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 14

competente entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della richiamata circolare degli Affari sociali. Il comune sarà quello nel cui ambito territoriale ha sede la «struttura operativa» dell'organismo richiedente, a beneficio della quale sarà utilizzata la sovvenzione;

i comuni dovranno trasmettere subito le istanze alla prefettura e comunque non oltre il 5 novembre;

con eguale immediatezza, e in ogni caso entro il 10 novembre, le prefetture inoltreranno le domande a questa Direzione generale.

1.2.2. *Domande degli enti pubblici.*

I comuni, le province, i consorzi e le comunità montane dovranno presentare alle prefetture competenti le domande entro lo stesso termine (venticinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

Le domande provenienti dagli enti pubblici dovranno essere deliberate dagli organi collegiali disciplinati dalla legge n. 142/1990 con atto recante l'esatta destinazione del contributo richiesto, che dovrà trovare piena corrispondenza con le finalità indicate nell'istanza.

Non saranno favorevolmente esaminate le istanze prive dell'atto dell'organo deliberativo.

L'inoltro delle istanze potrà avvenire con le seguenti modalità:

attraverso spedizione postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di spedizione;

mediante presentazione diretta al comune, se trattasi di organismo privato, od alla prefettura, se trattasi di ente pubblico.

In entrambi i casi dovrà essere trasmessa prova della presentazione della domanda in tempo utile (timbro postale, ricevuta di spedizione ovvero timbro a protocollo leggibile del comune o della prefettura).

2. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

2.1. *Iniziative in corso da parte di soggetti pubblici e privati.*

I contributi sono erogati previa dimostrazione della effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi per i quali è richiesto il finanziamento.

L'ente locale competente per territorio dovrà esprimere in proposito il proprio parere, restando inteso che per le iniziative attuate dal comune la prescritta relazione dimostrativa tiene luogo del parere.

2.2. *Nuove iniziative da parte di soggetti pubblici.*

In questo caso i contributi potranno essere erogati tenendo conto della relazione sulla rispondenza dei progetti alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 5 dell'art. 2. criteri riportati nell'allegata circolare della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari sociali

3. RACCOMANDAZIONI FINALI.

Nell'esercizio dei compiti previsti per il sostegno finanziario delle attività sociali sopra elencate, trovano applicazione i principi ed i criteri normativi sul procedimento amministrativo indicati dalla legge n. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza amministrativa e della responsabilità.

Coerentemente a tale indicazione, è assolutamente necessario che la presente circolare, unitamente alla modulistica allegata, redatta per l'anno in corso, sia portata a conoscenza e messa a disposizione degli organismi ed enti interessati.

Sarà particolarmente utile che ne venga data diffusione sulla stampa locale, segnalando la disponibilità dei propri uffici a fornire ogni utile consulenza.

Converrà ribadire agli organismi interessati che non si farà luogo a supplementi di istruttoria. cosicché le istanze non sufficientementedocumentate saranno respinte per mancanza di idonea documentazione. Il ritardo nell'invio delle istanze e la eventuale incompletezza della documentazione potranno essere fonte di responsabilità personali a carico di chi ha causato l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti richiesti.

Ai fini della più sollecita predisposizione del piano di ripartizione, questa Direzione generale dovrà essere posta in grado di disporre di tutte le domande originali al massimo entro il 10 novembre p.v. Si pregano perciò le SS.LL. di voler cortesemente disporre affinché il termine sia scrupolosamente rispettato, in modo da evitare ingiustificabili ritardi e, conseguentemente, colpevoli esclusioni.

Nel fornire assicurazione circa la puntuale ricezione della presente circolare, le SS.LL. vorranno precisare il nominativo del funzionario preposto all'istruttoria demandata a codesta prefettura nel procedimento per la concessione dei contributi nella materia considerata.

Si ringrazia per l'attenta e vigile collaborazione che le SS.LL., con la consueta sensibilità, non mancheranno di prestare in sede di prima applicazione della nuova normativa, che riveste un significativo rilievo nel quadro degli affari interni del Paese, ai fini degli interventi preventivi di formazione e di crescita sociale.

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO 1 (*)

(*Omissis*).

(*) La circolare n. 8549/M del Dipartimento degli affari sociali, qui omessa, di cui al presente allegato 1, è pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 14.

ALLEGATO 2

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili - ROMA
tramite la prefettura di ....
....

OGGETTO: Domanda di contributo per il 1991 ai sensi della legge 19 luglio 1991, n. 216.

Il sottoscritto..
rappresentante legale del..
con sede legale nel comune di...
(provincia di ....), indirizzo...............................
c.a.p. .... telefono n. .... vente natura giuridica di:

- province ☐
- comuni ☐
- consorzi ☐
- comunità montane ☐
- associazione regolarmente costituita ☐
- associazione con personalità giuridica ☐
- associazione di fatto ☐
- fondazione ☐
- cooperativa di solidarietà sociale ☐
- organizzazione di volontariato ☐
- altri (specificare).. ☐

che opera senza scopo di lucro nelle attività e con le specifiche finalità di cui all'art. 1 attraverso le seguenti attività.................................
....
....
....

chiede ai sensi della legge 19 luglio 1991, n. 216, la concessione di un contributo di lire.. indicando la precisa destinazione dell'iniziativa..
....
....
....

Specificare accanto alle singole finalità le somme corrispondenti ai preventivi allegati...
....
....
....
....

Destinatari.

Specificare il bacino d'utenza a cui si rivolge l'iniziativa:
....
....
....
....

(disaggregare per classi di età, sesso e, ove possibile, condizione sociale):
....
....
....
....

Per iniziative già avviate indicare l'utenza alla data del 31 ottobre 1991:
....
....
....
....

Gestione dell'iniziativa.

Per il funzionamento e/o la gestione dell'iniziativa è previsto un rapporto o un coinvolgimento di altri enti, agenzie educative, realtà associative diversi dall'organismo richiedente?

Se si, specificare il rapporto di collaborazione.............................
....
....
....
....
....

Risorse.

Di quali e quanti operatori si avvale l'iniziativa?
(specificare per ciascuno: qualità, monte ore settimanale di impegno per l'iniziativa presentata, tipo di rapporto di lavoro).

Vi è un ricorso a risorse esterne? Se si, di che tipo?

Vi sono strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa? (centri, spazi, attrezzature)...
....
....
....
....
....

Tempi di realizzazione dell'iniziativa.

Pianificare i tempi tecnici di realizzazione dell'iniziativa specificando l'obiettivo che si intende raggiungere entro l'anno di contribuzione previsto dalla legge:
....
....
....
....
....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che le spese per le quali il contributo è richiesto non sono coperte da altri finanziamenti e contributi dello Stato, della regione, di enti pubblici locali.
....
....
....

Allega alla domanda:

fotocopia ricevuta spedizione raccomandata ovvero prova dell'avvenuta ricezione nei termini prescritti;

preventivi di spesa relativi esclusivamente alle finalità riportate nell'istanza di contributo (ditte fornitrici e progetti tecnici per lavori di ristrutturazione). I preventivi dovranno precisare a parte l'I.V.A. corrispondente a ciascuna voce di spesa.

1) *Per gli enti pubblici*: delibera dell'organo collegiale.

2) *Per gli enti privati*:

atto costitutivo con eventuali modificazioni;

statuto con eventuali modificazioni;

attuale composizione dell'organo rappresentativo;

certificato penale (casellario giudiziale) e carichi pendenti (pretura o procura della Repubblica) del vigente rappresentante legale dell'ente, rilasciati in data non anteriore ai tre mesi dalla data dell'istanza (in originale);

bilancio consuntivo 1990;

bilancio preventivo 1991;

eventuale iscrizione albo regionale;

copia degli eventuali provvedimenti del tribunale dei minori.

Data, ...

Firma
(autenticata, ad esclusione per gli enti pubblici)

....

91A4459

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Trebbiano di Romagna»

Art. 1. La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed a requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — Il vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Trebbiano Romagnolo»: dall'85% al 100%;

possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca, esclusi gli aromatici e l'Albana, raccomandati o autorizzati nelle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

Art. 3. — Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

Tale zona è così delimitata:

PROVINCIA DI BOLOGNA - comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Ozzano dell'Emilia: dalla strada statale n. 253 San Vitale.

Comune di Medicina: dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la strada statale n. 253 sino all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale.

Comune di Castel Guelfo: dalla strada statale n. 253 San Vitale.

Comune di Imola: dalla strada statale n. 253 San Vitale.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è così delimitato:

Comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna, si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri; poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue questa ultima sino ad incrociare il confine di comune.

Comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Ca Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.

PROVINCIA DI FORLÌ - comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro e Terra del Sole, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Civitella, Coriano, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Misano Adriatico, Modigliana, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Predappio, Riccione, Rimini, Roncofreddo, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Mauro Pascoli, Santo Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Gatteo, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Cattolica: dalla strada statale n. 16 Adriatica.

Comune di Gatteo: dal confine con il comune di Cesenatico sulla via Cesenatico, si segue quest'ultima sino all'incrocio con l'autostrada A-14 Bologna-Rimini in località S. Angelo presso Casa Bertorri. Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone.

Comune di Misano Adriatico: dalla strada statale n. 16 Adriatica.

Comune di Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica.

Comune di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada A-14 Bologna-Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli e Rimini), si segue detta austrada sino all'incrocio con la strada statale n. 9 via Emilia in località S. Giustina presso il cimitero. Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino ad incontrare la ferrovia Bologna-Rimini. Indi lungo quest'ultima fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con la strada statale n. 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al confine con il comune di Riccione.

Comune di San Mauro Pascoli: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini.

Comune di Savignano sul Rubicone: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini.

Comune di Cesenatico: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: da Montaletto, all'incrocio tra le province di Ravenna e Forlì, si segue via S. Pellegrino e poi per via Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone.

PROVINCIA DI RAVENNA - comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casala Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme, Russi, Ravenna, S. Agata sul Santerno, Solarolo.

Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno il limite a valle è così delimitato:

Comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la strada n. 253 S. Vitale sino all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa, Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, sinistra Canale Inferiore sino al km 17, destra canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla statale n. 253 San Vitale al km 57.

Comune di Lugo: dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bedazzo che segue e poi le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea, Provinciale Quarantola, Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale.

Comune di Massalombarda: dal confine con la provincia di Bologna si segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con il viale della Repubblica che segue e poi per le vie: 1° Maggio, Fornace, Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna-Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la statale n. 253 San Vitale.

Comune di Russi: dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Faentina che segue attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord) e poi per via Fringuellina, via del Godo, via Fringuellina Nuova, via Naldi e via Molinaccio sino al confine con il comune di Ravenna.

Comune di S. Agata sul Santerno: dal confine con il comune di Massalombarda si segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bel Fiore e poi per via Angiolina e argine sinistro fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la statale n. 253 San Vitale.

Comune di Ravenna: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: da confine con il comune di Russi la linea di delimitazione segue, verso est, la strada Godo-San Marco fino a raggiungere la strada statale Tosco-Romagnola n. 67. Segue detta strada statale, verso sud, fino al km 207,800 e poi attraversando il fiume Ronco per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli. Quindi per via del Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione sud sino al km 20,500, indi per via Civinelli e via Mensa fino a Matellica, quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi per via Confine sino ad incrociare il confine tra le province di Ravenna e Forlì, che segue fino a Montaletto.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è così delimitato:

Comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il Torrente Ebòla che si segue all'incrocio con il confine tra le province di Forlì e Ravenna.

Nella zona di produzione è compresa l'Isola di Savarna delimitata come appresso: partendo dalla località «La Cilla» la linea di delimitazione segue verso est il canale di bonifica destra del Reno fino a raggiungere la strada S. Alberto-Ravenna, in prossimità del km 13,500. Ripiega verso ovest e segue, attraversando la bonifica di Valle Mezza Ca, il tracciato della vecchia ferrovia fino al C. Berbarella. Da questo punto segue, verso ovest, la strada di bonifica che passando per C. Graziani, raggiunge la strada Mezzano-S. Alberto, in prossimità della località Grattacoppa. Prosegue, verso nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la località «La Cilla», punto di inizio della delimitazione.

Comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si segue questa ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisghella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Trebbiano di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Trebbiano di Romagna» non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa massima uva-vino superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì, Ravenna e Bologna.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di gradi 10,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6. — Il vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso (D.O. a 420 nm minimo 0,050, massimo 0,100);
odore: vinoso gradevole;
sapore: asciutto (massimo 4 gr/l di zuccheri riduttori) sapido, armonico;
polifenoli totali espressi come acido gallico (metodo Folin Ciocalteus): massimo 300 mg/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11,00;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7. — La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» può essere attribuita per designare il vino spumante secco, amabile o dolce, ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle vigenti norme che disciplinano la preparazione e la designazione degli spumanti.

Le uve destinate alla produzione del tipo spumante, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, devono assicurare al vino di cui trattasi un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di gradi 10,00.

Il tipo spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco amabile o dolce in relazione alla specifica tipologia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 10,50;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto: 14 per mille;
spuma: fine e persistente.

Le operazioni di preparazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» nelle tipologie spumante e frizzante ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni d'imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro i territori delle province di Bologa, Forlì e Ravenna.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» può essere attribuita al vino «frizzante» con fermentazione naturale ottenuto con vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Le uve destinate alla produzione del tipo frizzante, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di gradi 10,00.

Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano espressi in modo da trarre in inganno il consumatore.

È consentito, altresì, l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art. 9. — Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

91A4382

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato», propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Cortese dall'Alto Monferrato»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» è riservata al vino che corrisponde alle condizioni ed a requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — Il vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno «Cortese».

È ammessa la presenza di altri vitigni ed uve bianche, escluse quelle aromatiche, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3. — Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei comuni, appresso descritti:

Provincia di Asti: Bubbio, Canelli, Castelnuovo Belbo, Fontanille, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Rocca Verano, Vesime, Bruno, Maranzana, Cortigliole, Quaranti, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Calamandrana, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, Castel Boglione, Cassinasco, Sessame, Loazzolo, Cessole, S. Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Mombaldone, Serole, S. Marzano O., Vinchio, Vàglio Serra, Mombercelli, Belveglio e Castelnuovo Calcea;

Provincia di Alessandria: Acqui Terme, Alice Belcolle, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bistagna, Carpeneto, Carosio, Casaleggio Borio, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Gamalero, Grognardo, Lerma, Malvicino, Predosa, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsacco, Orsara B., Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Riscaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo d'Acqui, Trisobbio e Visone ed, in parte, nel territorio amministrativo dei comuni di: Capriata d'Orba, Francavilla Bisio, Novi Ligure, Pasturana e Sezzadio.

Tale zona della provincia di Alessandria è così delimitata: partendo dal punto d'incrocio nel comune di Merana dei confini provinciali Asti, Savona, Alessandria, il limite segue, in direzione est, il confine provinciale di Alessandria sino a raggiungere la quota 821 (C. Fontanassi) al punto d'incrocio del confine del comune di Tagliolo Monferrato e, su questi, proseguire in direzione nord-est fino ad incontrare il confine di Casaleggio Boiro che segue in direzione est e poi nord sino al confine di Mornese, prosegue lungo questi in direzione sud (R. di Moncalero) e poi nord sino ad incrociare la strada per Parodi Ligure (B. Ciarrata).

Prosegue verso nord-ovest su tale strada in direzione di Montaldero ed, all'altezza della località S. Gottardo, segue il confine del comune di Montaldeo verso nord e successivamente quello di Castelletto d'Orba sino ad incrociare la strada per Capriata d'Orba in prossimità di C.na Bellavista.

Prosegue lungo tale strada in direzione di Capriata d'Orba e, superata C.na Gazolo, segue la strada per Francavilla Bisio e, raggiunto il limite del centro abitato, risale verso nord per la strada che conduce a Pasturana fino a raggiungere il torrente Biasco (l'osteria).

Prosegue in direzione sud-est lungo questo corso d'acqua fino ad incrociare la strada Tessarolo-Novi Ligure (quota 205); percorsa la strada in direzione nord fino a raggiungere il centro abitato di Novi Ligure, lo costeggia per la circonvallazione ovest fino a raggiungere la strada Novi Ligure-Basaluzzo che segue fino ad incontrare il confine di quest'ultimo comune (prossimità di Cascina Ingrata); segue tale confine in direzione nord e poi ovest sino a raggiungere quello del comune di Predosa sul torrente Orba; prosegue verso nord lungo tale confine e quindi, in direzione ovest, raggiunge quello del comune di Sezzadio lungo il quale prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere quello di Camalero che segue lungo il tracciato settentrionale sino ad incrociare il confine della provincia di Alessandria; lungo questi ridiscende in direzione sud sino ad incontrare il confine della provincia di Savona da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei, anche a fondo tufaceo o marnoso, con l'esclusione di quelli di fondo valle e di quelli ubicati nei rilievi preappeninici e appenninici.

I sistemi d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva.

È esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare.

La resa massima delle uve ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» non dovrà essere superiore a q.li 100 per ettaro in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% il limite sopra indicato.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

La regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situzioni tradizionali e commerciali della zona, è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nei seguenti territori: province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 9,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6. — Il vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;
odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;
sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amaro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 10,00;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7. - La denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» può essere utilizzata per designare il vino spumante o frizzante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle norme vigenti.

I tipi «spumante» e «frizzante» debbono presentarsi limpidi al consumo.

La zona di spumantizzazione deve coincidere con la zona di vinificazione di cui al precedente art. 3.

Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo atti a non trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato prodotto.

Art. 9. — Chiunque produce, vende o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

91A4383

Elenco delle domande presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065.

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Agri Saaten GmbH - Rellingen (D)	*Melone:*
	- Cantina
	Resisto
	Sapur
Aristogenes Inc. Parma - Idaho USA	*Cipolla:*
	Aristocrat
Asgrow Seed Company Kalamazoo - Michigan (USA)	*Finocchio:*
	Riace
	Lattuga:
	Aguilas
	Grenada
	Jamaica
	Lorca
	Mula
	Texada
	Melone:
	Cortes
	Frisco
	Taco
	Mais:
	Ain
	Alagon
	Albany
	Aterno
	Albegna
	Argentino
	Amato
	Amga
	Anapo
	Sorgo da granella:
	Madera
	Soia:
	Taiwan
	Jangtze
	Sapporo
	Sanchi
	Fuxian
	Miki
Azienda agraria La Collina di Luzi Lea - Arcevia (Ancona)	*Pomodoro:*
	Lea
	Leila
	Trifoglio alessandrino:
	Montecalvo
	Trifoglio violetto
	Leila
	Lupinella:
	Lea
Comes S.p.a - Paternò (Catania). .	*Anguria:*
	Elisir
	Cece:
	Bianco catanese
	Rubino
	Cipolla:
	Precoce di Sicilia
	Melanzana:
	Tornado
	Peperone:
	Toppy 91
	Pomodoro:
	Moana
	Sandokan

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
CO.P.A.P. Monticelli d'Ongina (Piacenza)	*Aglio:* Serena
Ctfil rue Bergère - Paris (Francia)	*Aglio:* Cristop
Esasem S.p.a. - Casaleone (Verona)	*Melone:* Momo *Peperone:* Antares, Quador *Pomodoro:* Esamech, Hybrix, Kargo, Theo
Ferry-Morse Seed Co. Modesto - California (USA)	*Pomodoro:* Peelmech, Silverado
Four S.r.l. - Laives (Bolzano)	*Peperone:* Magnigold *Pomodoro:* Red Bunch
ISI - Italiana sementi e ibridi - Fidenza (Parma)	*Cavolfiore:* Menhir *Fagiolo nano:* Beida *Melanzana:* Isotta *Melone:* Dolmen, Sebastian *Peperone:* Elfo *Pomodoro:* Nikita
Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Palermo	*Fava:* Enantia, Protera
Istituto sperimentale colture industriali (Bologna)	*Pomodoro:* Nemador *Patata:* Merit, Early
Istituto sperimentale per l'orticoltura - Montanaso Lombardo (Milano)	*Cipolla:* Maya, Morgana
Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)	*Melanzana:* L'Alguer
La Semiorto Sementi S.r.l. - Sarno (Salerno)	*Melanzana:* Cima viola *Zucchino:* San Pasquale
Olter S.r.l. - Asti	*Fagiolo nano:* Futuro
Oris S.p.a. - Milano	*Anguria:* Puma *Carota:* Scorpion *Cavolfiore:* Cardinal *Cavolo broccolo:* Frontiera *Cicoria:* Ginevra, Morgana
Oris S.p.a. - Milano	*Melone:* Antares, Carson, Griffin *Peperone:* Falcon, Mistral *Pomodoro:* Dingo, Goblin, Lupo *Spinacio:* Excalibur *Zucchino:* Felix, Guelfo
Sementi Nunhems - Sant'Agata Bolognese (Bologna)	*Carota:* Rinascita
Sottotetti Sementi S.a.s. - Castelnuovo S. (Alessandria)	*Cicoria:* Palla Bianca Gigante
Sunseeds Division of Westseeds Inc. - Hollister California (USA)	*Carota:* Cindy *Cipolla:* Early Supreme, Magnum, Midstar, Paragon, Rojo, Simcoe, Snow White *Lattuga:* Virginia *Melone:* Goldie, Primero, Rocamiel *Pomodoro:* Early Long, Falcon, Itallong, Mogambo, Mythos, Primo Early, Raider, Shady Lady, Super Bowl, Super Canner
Vilmorin-Beaufort en Vallee (Francia)	*Lattuga:* Parigina
Zorzi Sementi S.r.l. - Padova	*Melone:* Netace *Pomodoro:* Donato
Lugano Leonardo «Emiliana veneta frumenti» - Tortona (Alessandria)	*Riso:* Alpe, Reno
Sisforaggera S.p.a. - Bologna	*Riso:* Porto
Verneuil Union Verneuil l'Etang (Francia)	*Orzo distico:* Tremois
Weibull-AB-Landskrona (Svezia)	*Orzo distico:* Blondi
E.N.E.A. - Roma e I.S.E.A. - Falconara Marittima (Ancona)	*Frumento tenero:* Maremma

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
NC+Hybrids - Lincoln Nebraska (USA)	*Sorgo da foraggio:* Volpe *Sorgo da granella:* Lupo (NC+5C35) Orso (NC+155) *Mais:* Vasto (X5816)
Van Der Have B.V. - Kapelle (Olanda)	*Barbabietola da zucchero:* Nemafort Idea Sicura
Hilleshog AB - Landskrona (Svezia)	*Barbabietola da zucchero:* Hilleshog Mono 5681 Hilleshog Mono 8355
Northrup King Semences (Francia)	*Sorgo da granella:* Astrus Nevada Lilius *Girasole:* Santiago Sanflor Sanson
Northrup King Sementi S.p.a. - Madignano (Cremona):	*Mais:* Maxel Mabel
Ici Seed-SES n.v./s.a. - Massalombarda (Ravenna)	*Barbabietola da zucchero:* Certo Enne Riace Duetto
Mennesson - Faucoucourt (Francia)	*Barbabietola da zucchero:* M927 M928
Agra - Società del seme - Massalombarda (Ravenna)	*Barbabietola da zucchero:* Mizar
Florimond Desprez - Cappelle en Pevele (Francia)	*Barbabietola da zucchero:* Dali
Sergio Bellatreccia - Vitorchiano (Viterbo)	*Trifoglio incarnato:* Santantonio
D'Eugenio sementi - S. Omero (Teramo)	*Trifoglio resupinato:* Vittoria *Trifoglio alessandrino:* Tim *Erba medica:* Susi
Triumph Seed Co. - Ralls - Texas (USA)	*Erba medica:* Tuscia *Mais:* Tintoretto (CTM 546) Dali (CTM 533) Donatello (CTM 535) *Girasole:* Cinzia
Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano)	*Trifoglio alessandrino:* Nilodi Saniros.
AMFO - Provins (Francia)	*Erba medica:* Agata
Vista - S. Joseph - Missouri (USA)	*Erba medica:* Precedent
CSIRO - Canberra (Australia)	*Erba medica:* Siriver
Ami S.r.l. - Brescia	*Mais:* Riva Rena Duna Onda Cuneo Stresa Rubro Amulet Punta Ludo
Semences Nickerson - Longue-Jumelles (Francia)	*Mais:* SN 9911 Doris SN 9912 Staris SN 8911 Libris
Garst Seed Co. - Slater, Iowa (USA)	*Mais:* Anagni Lugo
Rustica Italia S.p.a. - San Daniele Po (Cremona)	*Mais:* Rascel (RIH 246)
Semences Cargill - Peyrehorade (Francia)	*Mais:* Skip Seedy Eddy Secure Lobby Mind Lake Caracas Handy Link
O's Gold Seed Co. - Parkersburg, Iowa (USA) & Du Pont Conid S.p.a. - Bolzano	*Mais:* Arlett *Soia:* Susy Marilyn *Girasole:* Jenny Molly
Prograin - Genetique - Beaucaire (Francia)	*Sorgo da granella:* Bianco *Girasole:* T. 04 T. 07 T. 08
Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seeds - Origgio (Varese)	*Mais:* Regal
I.G Italia S.r.l. - Casalbuttano (Cremona)	*Mais:* Aliante Alifaco Alipar Alistar Alione
Agrigenetics Co. - Eastlake, Ohio (USA)	*Mais:* Agrialfa Caligola *Sorgo da granella:* Marmolada *Soia:* Pulsar Sirio Genebeta Genealfa *Girasole:* Alfatic

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Semundo Italia S.r.l. - Marina di Montemarciano (Ancona)	*Mais:* Adamo Aldo Fiorenzo Ivo Lothar Raul *Girasole:* Petra Sarah
Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa (USA)	*Mais:* Castillo Mabella Alfredo Florino Tornado Saturn Rigel Madrid Saigon Cairo Santiago
ICI Semillas - Buenos Aires (Argentina)	*Mais:* Adria
Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines, Iowa (USA)	*Mais:* Clelia Lucia Virginia Venusia Arena Delsea *Sorgo da granella:* Bristol Consol *Soia:* Estir *Girasole:* Basil Achil Bravil Ancil Pamil Nardil Nikil Olandil Olivil Sunil Virgil Princil Novil
Helizea S.p.a. - Gaiba (Rovigo)	*Mais:* Domingo
Sudwestdeutsche - Saatzucht-Rastatt (Germania)	*Mais:* Pisa Castilla
Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma	*Mais:* Aquila Astore Falco Sparviero
Rhone-Poulenc Agrochimie - Lione (Francia)	*Mais:* Romer Roma Rocco *Girasole:* Solfort Solsuper Soleico Solterra Solgran Solbest
Ag. Tec International - Delavan, Wisconsin (USA).	*Mais:* Tucano Ariete Eridano Toro *Soia:* Vittoria Aurelia
Semillas Fito s.a. - Barcelona (Spagna)	*Mais:* Girona Tarragona Menorca Mataro
Douglass W. King Co. - San Antonio, Texas (USA)	*Sorgo da granella:* DK 760 DR DK 747 DR
Agrigest scrl - Milano	*Mais:* Lambert. Carson
Dekalb Plant Genetics - Dekalb, Illinois (USA)	*Mais:* Altdek Fordek Lordek Prodek Rendek Sindek Soldek Bondek *Sorgo da granella:* Kalbo-X116 *Soia:* Dekor - SX 213
Illinois Foundation - Seeds-Champaign, Illinois (USA)	*Mais:* Manitoba Minnesota
United Agriseeds - Champaign, Illinois (USA)	*Mais:* Eco Booster Iron *Soia:* Victory Fiera
Callahan Enterprises Inc. - Westfield - Indiana (USA)	*Soia:* Palomar Cosmos Nebula Craft Calera Califfo
Cooperative Agricole de Cereales du Bassin di Lescar - Lescar (Francia)	*Mais:* Fidelis
Maisadour - Mont de Marsan Cedex (Francia)	*Mais:* Massimo Arturo Magnolia Matteo Santiago Angelo Firinga Vermo Stoy Ansato *Soia:* Clio Rialto Tippo Bistro Pablo Gipsy Bosco

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Trisler Seed Farm. Inc. - Fairmount, Illinois (USA)	*Mais:* Valencia
Custom Farm Seed - Momence - Illinois (USA)	*Soia:* Latina
SNC Tourneur Grandes Cultures Obtentions - Montauban (Francia)	*Soia:* Formosa
Midwest Oilseed Inc. Adel - Iowa (USA)	*Soia:* Pegaso Adel Dali Silva Gemina
King Agro - Chathan - Ontario (Canada)	*Soia:* Indor Soidor
Eurosemences - Cornè (Francia)	*Soia:* Cosmica
Lunquist Seed - Wheaton - Minnesota (USA)	*Soia:* Sarah Mara
Dairyland Seed Co. Inc. West Bend - Wisconsin (USA)	*Soia:* Tonga
Dunn Int. - Waterloo - Iowa (USA)	*Soia:* Compact
Faculty of Agricolture Institute of Field and Vegetable Crops - Novi Sad (Yugoslavia)	*Soia:* NS-L-2023
Clause - Bretigny sur Orge (Francia) & Unicopa - Morlaix (Francia)	*Patata:* Aida
Cooperativa produttori sementi della Bassa Austria - Vienna (Austria)	*Patata:* Sonja Ditta
Rustica Semences - Mondonville (Francia)	*Girasole:* Guepar (R 896) Cesar (R 983) Solar (OD 122)
Interstate Seed Company Fargo - North Dakota (USA)	*Girasole:* Issimo Isoter Isofort Island
C.S.T. - Loudes (Francia)	*Girasole:* Lipo Autan
Semillas Pacifico Arhal - Sevilla (Spagna)	*Girasole:* Arco
Green Genetics Geige - Chappes (Francia)	*Girasole:* GG Han 127 GG Han 128
Baslini S.p.a.	*Girasole:* Argo Pegaso
Semencès Cargill - Croix de Pardies (Francia)	*Girasole:* Actisol
Koipesol s.a. - Siviglia (Spagna)	*Girasole:* German
Heliaselect s.a.r.l. - Le Fayel (Francia)	*Girasole:* Colorado
Dekalb Plant Genetics - Dekalb - Illinois (USA) & G.K.I. - Szeged (Ungheria)	*Girasole:* Blumix-DK 3849
Rients Leijstra - St. Anna Parochie (Olanda)	*Patata:* Leijstra
E. Kramer - Lauwerszijl (Olanda)	*Patata:* Remarka
Joachim Schroeder - Schenefeld (Germania)	*Patata:* Warda
Istituto di genetica e sperimentazione agraria «N. Strampelli» - Lonigo (Vicenza)	*Patata:* Aurora
Van Rijn bv s'Gravenzande (Olanda)	*Patata:* Santana
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht - Einbeck (Germania)	*Barbabietola da zucchero:* Eva *Mais:* Vectra Club Agent Patrol Swing Racer Spot Panama Offer Dart Action
Northrup King Co. - Minneapolis (USA)	*Erba medica:* Multiking 1 *Mais:* Magiar Mantis Marvin Malton Maflex Madir Malvor Maflor Madera *Soia:* Brillante Cammeo Cristallo
A.P.S.O.V. - Voghera (Pavia)	*Girasole:* Sara
Kweekbedrijf Ropta-ZPC - Metslawier (Olanda)	*Patata:* Da Vinci DAR 83-23-36 Bastion Celeste Latona Amadeus

91A4384

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Annullamento dell'avviso di vacanza della disciplina malattie infettive presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine, posti di professore universitario di ruolo di prima fascia.

È annullato l'avviso di vacanza della disciplina malattie infettive presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1991.

91A4436

MINISTERO DEL TESORO

N. 190

Corso dei cambi del 30 settembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1245,200	1245.200	1246—	1245,200	1245.200	1245,200	1245,400	.1245,200	1245,200	1245,200
E.C.U.	1530,900	1530.900	1531 —	1530,900	1530,900	1530.900	1530,870	1530.900	1530.900	1530,900
Marco tedesco	748,230	748.230	749 —	748,230	748,230	748,230	748,270	748.230	748,230	748,230
Franco francese	219.540	219,540	220 —	219,540	219,540	219.540	219.550	219,540	219,540	219,540
Lira sterlina	2178,450	2178,450	2181 —	2178,450	2178.450	2178.450	2178,250	2178,450	2178,450	2178,450
Fiorino olandese	663,850	663,850	664 —	663,850	663.850	663.850	663,850	663:850	663,850	663.850
Franco belga	36,314	36.314	36,300	36.314	36.314	36,314	36.316	36,314	36,314	36,310
Peseta spagnola	11.814	11;814	11.840	11,814	11,814	11.814	11,814	11,814	11.814	11,810
Corona danese	193.940	193.940	194,100	193,940	193.940	193.940	193.930	193.940	193,940	193.940
Lira irlandese	2000 —	2000 —	1999 —	2000 —	2000 —	2000 —	1999,800	2000 —	2000 —	—
Dracma greca	6.717	6.717	6.720	6,717	6,717	6.717	6.718	6.717	6,717	—
Escudo portoghese	8.651	8.651	8.660	8.651	8.651	8,651	8.646	8.651	8,651	8,650
Dollaro canadese	1099.450	1099,450	1100 —	1099.450	1099,450	1099.450	1099.200	1099.450	1099,450	1099,45
Yen giapponese	9,364	9.364	9.380	9,364	9,364	9.364	9.367	9.364	9.364	9,360
Franco svizzero	857.820	857,820	858.50	857.820	857.820	857.820	857.820	857.820	857.820	857.820
Scellino austriaco	106.344	106:344	106.30	106.344	106.344	106.344	106,348	106.344	106.344	106,340
Corona norvegese	191,230	191.230	191 —	191.230	191.230	191,230	191.220	191.230	191.230	191.230
Corona svedese	205 —	205 —	204.750	205 —	205 —	205 —	205.030	205 —	205 —	205 —
Marco finlandese	307,260	307.260	307 —	307.260	307.260	307,260	307.400	307.260	307.260	---
Dollaro australiano	994.550	994.550	996 —	994.550	994.550	994,550	994.300	994,550	994.550	994.550

Media dei titoli del 30 settembre 1991

Rendita 5% 1935 66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 100,075
» 12% (Beni Esteri 1980) 101,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 99,275
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 86,225
» » » 21- 4-1987/94 85,875
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95 . . . 100,175
» » » 12.50% 19- 6-1989/95 . . . 100,125
» » » 12.50% 18- 7-1989/95 . . . 100.125
» » » 12.50% 16- 8-1989/95 . . . 100,125
» » » 12,50% 20- 9-1989/95 . . . 100,250
» » » 12.50% 19-10-1989/95 . . . 100.100
» » » 12.50% 20-11-1989/95 . . . 100,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95 . . . 100,200
» » » 12.50% 17- 1-1990/96 . . . 100,200
» » » 12.50% 19- 2-1990/96 . . . 100,050
» » » 12,50% 16- 5-1990/96 . . . 100,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96 . . . 100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96 . . . 100,225
» » » 12,50% 20-11-1990/96 . . . 100,025
» » » 10.25% 1-12-1988/96 . . . 98,020
» » » 12.50% 18- 1-1991/97 . . . 100.070

Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 . . . 100,050
» » » 10% 18- 4-1987/92 . . . 100,020
» » » 9.50% 19- 5-1987/92 . . 99,800
» » » 8.75% 18- 6-1987/93 . . 99,950
» » » 8.75% 17- 7-1987/93 . . 99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . . 98,450
» » » 8.50% 18- 9-1987/93 . . 98,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . . 102,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II 102.300
» » » TR 2.5% 1983/93 95,700
» » » Ind. 1-11-1984/91 . . . . 100 —
» » » » 1-12-1984/91 100,175
» » » » 1- 1-1985/92 . . . . . 100.075
» » » » 1- 2-1985/92 100,100
» » » » 18- 4-1986/92 100,625
» » » » 19- 5-1986/92 100,675
» » » » 20- 7-1987/92 100,200
» » » » 19- 8-1987/92 100,525
» » » » 1-11-1987/92 100,150
» » » » 1-12-1987/92 100,200
» » » » 1- 1-1988/93 99,950

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100,075
» » » »	1- 4-1988/93	100,325
» » » »	1- 5-1988/93	100,375
» » » »	1- 6-1988/93	100,375
» » » »	18- 6-1986/93	99,970
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	99,575
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	99,525
» » » »	1- 9-1988/93	100,300
» » » »	18- 9-1986/93	99,600
» » » »	1-10-1988/93	100,450
» » » »	20-10-1986/93	99,700
» » » »	1-11-1988/93	100,400
» » » »	18-11-1987/93	99,825
» » » »	19-12-1986/93	99,775
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,175
» » » »	1- 4-1989/94	100,350
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,825
» » » »	1-11-1989/94	99,920
» » » »	1- 1-1990/95	99,700
» » » »	1- 2-1985/95	100,150
» » » »	1- 3-1985/95	99,125
» » » »	1- 3-1990/95	99,325
» » » »	1- 4-1985/95	99,125
» » » »	1- 5-1985/95	99,100
» » » »	1- 5-1990/95	99,525
» » » »	1- 6-1985/95	98,650
» » » »	1- 7-1985/95	98,900
» » » »	1- 7-1990/95	99,350
» » » »	1- 8-1985/95	98,700
» » » »	1- 9-1985/95	98,900
» » » »	1- 9-1990/95	99,225
» » » »	1-10-1985/95	99,250
» » » »	1-10-1990/95	99,525
» » » »	1-11-1985/95	99,250
» » » »	1-11-1990/95	99,500
» » » »	1-12-1985/95	99,275
» » » »	1-12-1990/95	99,575
» » » »	1- 1-1986/96	99,225
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,875
» » » »	1- 1-1991/96	99,275
» » » »	1- 2-1986/96	99,325
» » » »	1- 2-1991/96	96,075
» » » »	1- 3-1986/96	99,700
» » » »	1- 4-1986/96	99,900
» » » »	1- 5-1986/96	99,850
» » » »	1- 6-1986/96	99,700
» » » »	1- 7-1986/96	98,850
» » » »	1- 8-1986/96	98,700
» » » »	1- 9-1986/96	99 —
» » » »	1-10-1986/96	98,150
» » » »	1-11-1986/96	98,175
» » » »	1-12-1986/96	98,275
» » » »	1- 1-1987/97	98,225
» » » »	1- 2-1987/97	98,100
» » » »	18- 2-1987/97	98,200
» » » »	1- 3-1987/97	98,375
» » » »	1- 4-1987/97	98,675
» » » »	1- 5-1987/97	98,750
» » » »	1- 6-1987/97	98,200
» » » »	1- 7-1987/97	97,875
» » » »	1- 8-1987/97	98
» » » »	1- 9-1987/97	98,350
» » » »	1- 3-1991/98	98,025
» » » »	1- 4-1991/98	98,450

Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,750
» » »	11,50%	21-12-1991	99,850
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,475
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,275
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,525
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,250
» » »	12,50%	17- 3-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,200
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,325
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,075
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100 —
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,800
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,075
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,875
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,800
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,375
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,425
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 9-1993	100 —
» » »	12,50%	1-10-1993	100,450
» » »	12,50%	1-11-1993	99,800
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,875
» » »	12,50%	17-11-1993	99,825
» » »	12,50%	1-12-1993	99,700
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,825
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,800
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,750
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,775
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,475
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,525
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,400
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,375
» » »	12,50%	1-11 1990/97	99,200
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,300
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,275
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,725

Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,225
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,225
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,075
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,275
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,225
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,225
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,325
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,575
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,970
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,425
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,525
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,225
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,970
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,075
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	92,375
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,875
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,425
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,325
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,575
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,875
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,275
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,970
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,200
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M30091

N. 191

Corso dei cambi del 1° ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1248,450	1248,450	1248,600	1248,450	1248,450	1248,450	1248,700	1248,450	1248,450	1248,450
E.C.U.	1531,350	1531,350	1531 —	1531,350	1531,350	1531,350	1531,140	1531,350	1531,350	1531,350
Marco tedesco	748,080	748,080	748,600	748,080	748,080	748,080	748,070	748,080	748,080	748,080
Franco francese	219,560	219,560	220,100	219,560	219,560	219,560	219,570	219,560	219,560	219,560
Lira sterlina	2180,850	2180,850	2180 —	2180,850	2180,850	2180,850	2180,040	2180,850	2180,850	2180,850
Fiorino olandese	663,700	663,700	663,500	663,700	663,700	663,700	663,720	663,700	663,700	663,700
Franco belga	36,313	36,313	36,330	36,313	36,313	36,313	36,316	36,313	36,313	36,310
Peseta spagnola	11,831	11,831	11,870	11,831	11,831	11,831	11,829	11,831	11,831	11,831
Corona danese	191,890	191,890	193,750	191,890	191,890	191,890	193,920	191,890	191,890	193,890
Lira irlandese	2000,200	2000,200	2000 —	2000,200	2000,200	2000,200	2000,100	2000,200	2000,200	—
Dracma greca	6,714	6,714	6,720	6,714	6,714	6,714	6,722	6,714	6,714	—
Escudo portoghese	8,678	8,678	8,680	8,678	8,678	8,678	8,684	8,678	8,678	8,670
Dollaro canadese	1103,200	1003,200	1103 —	1103,200	1103,200	1103,200	1102,400	1103,200	1103,200	1103,200
Yen giapponese	9,370	9,370	9,400	9,370	9,370	9,370	9,371	9,370	9,370	9,370
Franco svizzero	858,250	858,250	858,500	858,250	858,250	858,250	858,230	858,250	858,250	858,250
Scellino austriaco	106,321	106,321	106,300	106,321	106,321	106,321	106,317	106,321	106,321	106,320
Corona norvegese	191,230	191,230	191,500	191,230	191,230	191,230	191,250	191,230	191,230	191,230
Corona svedese	205 —	205 —	205 —	205 —	205 —	205 —	205,090	205 —	205 —	205 —
Marco finlandese	307,260	307,260	307,500	307,260	307,260	307,260	307,270	307,260	307,260	—
Dollaro australiano	996,700	996,700	996 —	996,700	996,700	996,700	996,500	996,700	996,700	996,700

Media dei titoli del 1° ottobre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,075
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,275
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,225
» » » 21- 4-1987/94	85,950
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,125
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,175
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,225
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,225
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,200
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,100
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,200
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,225
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,075
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,100
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,075
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,975
» » » 10% 18- 4-1987/92	100,075
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,950
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	95,700
» » » Ind. 1-11-1984/91	100 —
» » » » 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1985/92	100,075
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100,600
» » » » 19- 5-1986/92	100,625
» » » » 20- 7-1987/92	100,225
» » » » 19- 8-1987/92	100,575
» » » » 1-11-1987/92	100,175
» » » » 1-12-1987/92	100,225
» » » » 1- 1-1988/93	99,970

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	100 –
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100.050
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100.325
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100.400
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100.325
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100.300
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99.575
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100.250
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99.625
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100.300
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99.625
»	»	»	»	1-10-1988/93	100.475
»	»	»	»	20-10-1986/93	99.825
»	»	»	»	1-11-1988/93	100.450
»	»	»	»	18-11-1987/93	99.750
»	»	»	»	19-12-1986/93	99.750
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100.175
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100.100
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100.150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100.175
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100.375
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99.925
»	»	»	»	1-10-1987/94	99.825
»	»	»	»	1-11-1989/94	99.925
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99.750
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100.150
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99.125
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99.325
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99.150
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99.125
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99.525
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98.650
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99.375
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98.700
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98.875
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99.225
»	»	»	»	1-10-1985/95	99.350
»	»	»	»	1-10-1990/95	99.550
»	»	»	»	1-11-1985/95	99.300
»	»	»	»	1-11-1990/95	99.525
»	»	»	»	1-12-1985/95	99.275
»	»	»	»	1-12-1990/95	99.575
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99.275
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99.875
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99.250
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99.100
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99.325
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99.775
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99.900
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99.825
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99.700
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98.825
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98.725
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99.025
»	»	»	»	1-10-1986/96	98.150
»	»	»	»	1-11-1986/96	98.225
»	»	»	»	1-12-1986/96	98.275
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98.220
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98.100
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98.200
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98.375
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98.675
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98.750
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98.200
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97.875
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98 –
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98.350
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98.025
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98.450

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol	11.50%	1-11-1991	98.525
»	»	»	11.50%	21-12-1991	99.800
»	»	»	9.25%	1- 1-1992	99.475
»	»	»	9.25%	1- 2-1992	99.275
»	»	»	11.00%	1- 2-1992	99.550
»	»	»	9.15%	1- 3-1992	99.175
»	»	»	12.50%	17- 3-1992	99.950
»	»	»	9.15%	1- 4-1992	99.150
»	»	»	11.00%	1- 4-1992	99.375
»	»	»	12.50%	1- 4-1992	100.100
»	»	»	12.50%	1- 4-1990/92	100.050
»	»	»	12.50%	18- 4-1992	99.900
»	»	»	9.15%	1- 5-1992	98.800
»	»	»	11.00%	1- 5-1992	99.075
»	»	»	12.50%	1- 5-1992	99.900
»	»	»	12.50%	17- 5-1992	99.900
»	»	»	9.15%	1- 6-1992	99.025
»	»	»	10.50%	1- 7-1992	99.375
»	»	»	11.50%	1- 7-1992	99.450
»	»	»	11.50%	1- 8-1992	99.475
»	»	»	12.50%	1- 9-1992	100.150
»	»	»	12.50%	1-10-1992	100.225
»	»	»	12.50%	1- 2-1993	100.225
»	»	»	12.50%	1- 7-1993	99.950
»	»	»	12.50%	1- 8-1993	99.900
»	»	»	12.50%	1- 9-1993	100 -
»	»	»	12.50%	1-10-1993	100.400
»	»	»	12.50%	1-11-1993	99.850
»	»	»	12.50%	1-11-1993 Q	99.825
»	»	»	12.50%	17-11-1993	99.850
»	»	»	12.50%	1-12-1993	99.750
»	»	»	12.50%	1- 1-1989/94	99.850
»	»	»	12.50%	1- 1-1990/94	99.875
»	»	»	12.50%	1- 2-1990/94	99.775
»	»	»	12.50%	1- 3-1990/94	99.925
»	»	»	12.50%	1- 5-1990/94	99.825
»	»	»	12.50%	1- 6-1990/94	99.775
»	»	»	12.50%	1- 7-1990/94	99.750
»	»	»	12.50%	1- 9-1990/94	99.950
»	»	»	12.50%	1-11-1990/94	99.825
»	»	»	12.50%	1- 1-1991/96	99.525
»	»	»	12.50%	1- 3-1991/96	99.500
»	»	»	12.50%	1- 6-1990/97	99.350
»	»	»	12.50%	16- 6-1990/97	99.300
»	»	»	12.50%	1-11-1990/97	99.200
»	»	»	12.50%	1- 1-1991/98	99.300
»	»	»	12.50%	19- 3-1991/98	99.300
»	»	»	12.50%	1- 3-1991/2001	98.775

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8.50%	98.375
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8.50%	98.275
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8.50%	98.175
»	»	»	»	22-11-1984/92	10.50%	100.275
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9.60%	99.125
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9.75%	100.275
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9.00%	98.950
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8.75%	96.525
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8.75%	96.525
»	»	»	»	26-10-1988/93	8.65%	95.970
»	»	»	»	22-11-1985/93	8.75%	97.485
»	»	»	»	28-11-1988/93	8.50%	95.525
»	»	»	»	28-12-1988/93	8.75%	96,250
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8.75%	97,450
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7.75%	94,125
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9.90%	98,970
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6.90%	92.625
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9.65%	100.825
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9.65%	101.425
»	»	»	»	26-10-1989/94	10.15%	100.025
»	»	»	»	22-11-1989/94	10.70%	103.050
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11.15%	103.875
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12.00%	104.625
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9.90%	98.925
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11.50%	104.725
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11.90%	104.525

91M01101

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 settembre 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 settembre 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 31 dicembre 1991 è di L. 97,21, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 31 marzo 1992 è di L. 94,39 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 30 settembre 1992 è di L. 88,95, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A4461

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo al deposito dell'«Albo nazionale degli autotrasportatori»

Il comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori dà formale avviso che presso ogni comitato provinciale è stata depositata una copia integrale dell'«Albo nazionale degli autotrasportatori» pubblicato ai sensi dell'art. 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e costituito dall'insieme di tutti gli albi provinciali.

Tutte le imprese interessate sono pertanto invitate a prendere visione dell'albo in cui ciascuna impresa è iscritta, onde segnalare al comitato provinciale eventuali errori od omissioni inerenti la propria posizione, utilizzando gli appositi moduli a tal fine disponibili presso gli stessi comitati provinciali.

Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, i dati contenuti nei singoli albi provinciali debbono intendersi positivamente verificati.

91A4437

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Lucera, San Severo e Bitonto

La giunta della regione Puglia, con atto n. 3044 del 1° luglio 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la modifica ed intergrazione dell'art. 4 del piano regolatore generale del comune di Lucera (Foggia) — adeguamento disposizioni impartite dalla legge regionale n. 56/80, art. 51 — delibera di C.C. n. 24 del 16 gennaio 1984.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 3059 del 1° luglio 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di San Severo (Foggia), concernente il progetto dei lavori per la realizzazione di uno svincolo a livelli sfalsati al km 3 + 700 — s.s. 89 Garganica — tronco: San Severo-Apricena.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 3068 del 1° luglio 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Bitonto (Bari), concernente la costruzione di una cabina elettrica, delibera di C.C. n. 51/90.

91A4439

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001: Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 6 0 9 1 *

L. 1.200